



ADEMPIMENTO IN PRATICA

Compilazione del quadro RU nel Modello Redditi 2023

di Luigi Ferrajoli

Seminario di specializzazione

Registro dei titolari effettivi

Scopri di più

La compilazione del **quadro RU** della **dichiarazione dei redditi delle Società di Capitali 2023** presenta alcune complicazioni dovute non solo alla **crescita degli incentivi** (da 161 a 261, compresi 52 “*crediti residui*”) da dichiarare, ma anche dall’**obbligo di conoscere ed indicare i dati del titolare effettivo-persona fisica** del soggetto Ires del triennio 2020, 2021 e 2022 (rigo **RU 150** del quadro), ai sensi dell’**articolo 3, punto 6, della Direttiva (UE) 2015/849** del Palamento Europeo, relativamente ai soli **crediti d’imposta per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione, formazione e investimenti in beni strumentali** nel territorio dello Stato.

Il quadro RU deve essere compilato dai **soggetti che fruiscono dei crediti d’imposta concessi per agevolazione alle imprese**.

Al sensi dell’[**articolo 1, comma 53, L. 244/2007**](#):

- i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU possono essere utilizzati, anche in deroga alle disposizioni delle singole norme istitutive, **in misura non superiore a euro 250.000 annui**;
- l’ammontare eccedente è riportato in avanti, anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi, ed è comunque **compensabile per l’intero importo residuo dal terzo anno successivo** a quello in cui si genera l’eccedenza.

La [**risoluzione n. 9/DF/2008**](#) ha chiarito che:

- il limite di euro 250.000 si cumula con il limite generale alle compensazioni previsto dall’[**articolo 25, D.Lgs. 241/1997**](#), fissato in euro 2.000.000 per effetto dell’[**articolo 1, comma 72, L. 234/2021**](#);
- il limite di euro 250.000 “*opera non come limite interno a ciascun credito d’imposta, ma come limite complessivo sulla massa dei crediti d’imposta*”;
- nel caso di “**sforamento**” del limite specifico di euro 250.000, **le compensazioni operate con la parte di tali crediti eccedente tale limite “si considereranno come non avvenute”**;
- il limite di euro 250.000 **non si applica al credito d’imposta per le spese di ricerca e**



sviluppo di cui all'[articolo 280, L. 296/2006](#);

- se in un anno sono state effettuate **compensazioni per un importo inferiore al limite generale**, i crediti d'imposta del quadro RU possono essere utilizzati anche **oltre il limite specifico di euro 250.000, fino a colmare la differenza** che non è stata utilizzata del limite generale.

Le **istruzioni** al quadro RU del Modello Redditi 2023 precisano che il **limite di utilizzazione**, di cui al citato [articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#), **non si applica ai crediti d'imposta per i quali la relativa norma prevede espressamente che la soglia non trova applicazione**. Inoltre, non va rispettato per i **crediti spettanti a titolo di rimborso** di contributi anticipati sotto la forma di sconto sul prezzo di vendita di un bene o di un servizio.

La **verifica del limite di utilizzazione**, nonché dell'importo eccedente, va fatta compilando la **sezione VI-C**.

Sezione VI-C Limite di utilizzo Parte I Dati generali	RU512 Totale crediti da quadro RU anno 2022	Credito residuo al 1/1/2022 1 ,00	Credito spettante nel 2022 2 ,00	Totale 3 ,00	di cui eccedenze anni precedenti dal 2008 al 2021 4 ,00	Differenza 5 ,00
	RU513 Totale dei crediti e contributi utilizzati in compensazione con il mod. F24 nell'anno 2022					,00
	RU514 Limite di utilizzo [250.000,00 + (2.000.000,00 – RU513)]					,00
	RU515 Eccedenza 2022 (da riportare nei righi da RU531 a RU534)					,00

Salvo espressa deroga, i **crediti d'imposta non danno diritto a rimborso**, anche nel caso in cui non sono completamente utilizzati.

L'**utilizzazione**, secondo le modalità previste per le singole operazioni, può avvenire:

- in **compensazione**, ai sensi dell'[articolo 17, D.Lgs. 241/1997](#), solo in sede di dichiarazione annuale e relativamente alle imposte e alle ritenute indicate espressamente;
- soltanto mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'[articolo 3, comma 2, D.L. 124/2019](#).

L'importo del credito che è stato **utilizzato in maniera indebita** può essere versato unitamente ai relativi interessi, avvalendosi dell'istituto del **ravvedimento operoso**, di cui all'[articolo 13 D.Lgs. 472/1997](#).

Nel quadro RU del Modello di dichiarazione per l'anno 2023 sono stati introdotti i **nuovi righi “RU150-titolare effettivo” e “RU151- cumulo”**, per dare attuazione all'**obbligo di indicare il titolare effettivo**.



RU150 Titolare effettivo				Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
	Codice fiscale			1	2	3
	Nome	5		6		
	Cognome	7		8 giorno	9 mese	10 anno
	Data di nascita					
	DOMICILIO ANAGRAFICO (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA ANAGRAFICA)					
	Codice comune	C.a.p.	Tipologia (via, piazza, ecc.)	10	11	12
	Indirizzo			13	14	15
	RESIDENZA ANAGRAFICA ESTERA					
	Codice Stato estero	Stato federato, provincia, contea		16	17	18 Località di residenza
Indirizzo			19			
DOMICILIO ANAGRAFICO ESTERO (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA ANAGRAFICA)						
Codice Stato estero	Stato federato, provincia, contea		20	21	22 Località di domicilio	
Indirizzo			23			

RU15

La problematica non è generalizzata, ma è **limitata soltanto ai crediti d'imposta per ricerca, sviluppo, innovazione, formazione e investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato.**

L'adempimento richama l'**articolo 17 del Regolamento (UE) 2021/242**, per cui per il **triennio 2020-2022** è richiesta l'indicazione del **titolare effettivo (RU150)**, individuato, ai sensi della **normativa antiriciclaggio**, dall'articolo 3, punto 6, della Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio; più in particolare, per **ciascun titolare persona fisica** e per **ciascun anno del triennio** nel quale è stato usufruito il credito d'imposta vanno indicati:



- **codice fiscale, nome e cognome, data e Stato di nascita;**
- **domicilio fiscale anagrafico**, se diverso dalla residenza anagrafica;
- eventuale **residenza anagrafica estera**.

Sono considerati **titolari effettivi**:

- le **persone fisiche che detengono una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale**;
- se non è possibile individuare il titolare effettivo in base all'entità della partecipazione (ad esempio, 20 soci che detengono la quota del 5% ciascuno), rileva il soggetto o i **soggetti che, in base ad accordi contrattuali, dispongono della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea** o che comunque **esercitano un'influenza dominante sulla società**;
- in via **residuale**, sono le **persone che detengono i poteri di rappresentanza, amministrazione o direzione**.

I **soggetti che devono comunicare il titolare effettivo** (oltre che al Registro delle Imprese) sono:

- le **imprese dotate di personalità giuridica**, cioè le **società a responsabilità limitata** (comprese quelle semplificate e *start-up* innovative, ecc.) e le **società per azioni e in accomandita per azioni**;
- le **persone giuridiche private**, cioè le **fondazioni** e le **associazioni riconosciute**;
- i **trust** e gli **istituti giuridici affini**.

Se la partecipazione è **posseduta da una società**, è necessario **verificare la posizione della società che è proprietaria della quota**.